

**ID DEPOSITO “BIZ” – Clientela Imprese****Informazioni sulla Banca**

Denominazione e forma giuridica  
Sede legale e Direzione Generale  
Telefono:  
Codice fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Roma  
P. IVA:  
N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d'Italia  
Codice ABI  
Appartenente al Gruppo Bancario  
N. iscrizione all'albo dei Gruppi Bancari  
Numero REA  
Sito Internet  
Indirizzo di posta elettronica

**Banca Italiana per l'Ambiente e per l'Energia S.p.A.**  
**Via Tomacelli, 107 - 00186 Roma**  
**071 2363045**  
**00694710583**  
**00923361000**  
**N° 371**  
**05029**  
**Gruppo Bancario Igea Banca**  
**5640 quale componente del Gruppo Bancario “Igea Banca”**  
**1775**  
[www.biae.it](http://www.biae.it)  
[segreteria@biae.it](mailto:segreteria@biae.it)

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

**Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede**

|                 |                              |                                    |
|-----------------|------------------------------|------------------------------------|
| _____           | _____                        | _____                              |
| Ragione Sociale | Cognome                      | Nome                               |
| _____           | _____                        | _____                              |
| Sede            | E-mail                       | Qualifica                          |
| _____           | _____                        | _____                              |
| Telefono        | Iscrizione ad Albi o elenchi | N. Delibera iscrizione albo/elenco |

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data \_\_\_\_\_

Firma del Cliente \_\_\_\_\_

## **A CHI È RIVOLTO IL CONTO DEPOSITO CLIENTELA IMPRESE**

Il Conto Deposito ID Deposito “BIZ” - Clientela Imprese” è offerto a:

- Clientela al dettaglio in quanto microimprese, persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, enti senza finalità di lucro;
- imprese non aventi le caratteristiche di Cliente al dettaglio (quali Grandi Imprese e Piccole e Medie Imprese).

## **CHE COS'È IL CONTO DEPOSITO**

Il Conto Deposito è un servizio accessorio al conto corrente ordinario, in virtù del quale la Banca si impegna a custodire le somme depositate dal Cliente, corrispondendo gli interessi pattuiti e maturati. Il Cliente è tenuto ad assoggettare a “vincolo” l'intero ammontare delle somme depositate sul Conto Deposito, impegnandosi cioè a non prelevarle fino ad una determinata scadenza.

Le somme assoggettate a vincolo sono indisponibili fino alla scadenza del vincolo stesso, ovvero fin quando il Cliente non ne chieda restituzione anticipata che avverrà al massimo entro 31 giorni dalla richiesta.

In caso di richiesta di estinzione anticipata le somme assoggettate a vincolo sono in ogni caso indisponibili fino alla scadenza del periodo di indisponibilità. Alla scadenza del vincolo, le somme verranno automaticamente accreditate sul conto corrente ordinario.

Il servizio di Conto Deposito presuppone necessariamente l'esistenza di un conto corrente di corrispondenza attivo, avente la medesima intestazione del Conto Deposito e al quale lo stesso Conto Deposito deve essere collegato. Il Conto Deposito si realizza infatti mediante un'operazione regolata contabilmente sul Conto Corrente d'Appoggio intestato al Cliente acceso presso la medesima Filiale della Banca. Con la sottoscrizione del Conto Deposito il Cliente autorizza la Banca ad effettuare sul Conto Corrente d'Appoggio un addebito, pari all'importo oggetto del Conto Deposito stesso, ed un accredito di pari importo sul Conto Deposito.

## **CARATTERISTICHE DEL CONTO DEPOSITO**

Il Conto Deposito è un servizio mediante il quale il Cliente:

- dà ordine alla Banca di addebitare sul proprio Conto Corrente d'Appoggio una somma di denaro determinata;
- dà ordine contestualmente alla Banca di accreditare detta somma su un conto tecnico/partita contabile intestata allo stesso Cliente;
- concorda per iscritto con la Banca l'importo della somma, la durata temporale del vincolo e il tasso creditore;
- ha diritto, se rispetta il periodo temporale di vincolo senza chiedere anticipatamente la disponibilità della somma, al riconoscimento degli interessi creditori al tasso convenuto con la Banca;
- può ripetere nel tempo l'operazione sopra descritta concordando di volta in volta per iscritto con la Banca la somma, il tasso e il periodo di vincolo.

Le operazioni di trasferimento delle somme dal Conto Corrente d'Appoggio al Conto Deposito sono subordinate alla verifica degli estremi del Conto Corrente d'Appoggio e alla sussistenza della provvista. A ciascun Conto Corrente d'Appoggio può essere agganciato un solo Time Deposit, con medesima intestazione.

## **PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI) DEL CONTO DEPOSITO**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- riduzione del rendimento maturato, per effetto dell'eventuale estinzione anticipata delle somme vincolate;

- per i contratti che prevedono un vincolo pari o inferiore a 12 mesi il cliente non può ottenere la disponibilità delle somme costituite in deposito prima che siano decorsi 90 giorni dalla costituzione del vincolo (periodo di indisponibilità), fermo il termine entro cui la Banca procederà alla messa a disposizione delle somme pari al massimo di 31 giorni dalla richiesta;
- per i contratti che prevedono un vincolo superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi il cliente non può ottenere la disponibilità delle somme costituite in deposito prima che siano decorsi 365 giorni decorrenti dalla costituzione del vincolo (periodo di indisponibilità), fermo il termine entro cui la Banca procederà alla messa a disposizione delle somme pari al massimo di 31 giorni dalla richiesta;
- per i contratti che prevedono un vincolo superiore a 24 mesi il cliente non può ottenere la disponibilità delle somme costituite in deposito prima che siano decorsi 540 giorni decorrenti dalla costituzione del vincolo (periodo di indisponibilità), fermo il termine entro cui la Banca procederà alla messa a disposizione delle somme pari al massimo di 31 giorni dalla richiesta;
- rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, le somme oggetto di vincolo. Per questa ragione Banca Italiana per l'Ambiente e per l'Energia S.p.A. (di seguito BIAE) aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che assicura a ciascun correntista una copertura fino a € 100.000,00. Oltre tale importo esiste il rischio connesso all'applicazione del "bail-in" - introdotto dalla Direttiva 2014/59/UE e recepito in Italia con i decreti legislativi 180 e 181 del 16/11/2015 volto a prevenire e gestire le eventuali situazioni di crisi delle banche. La logica del "bail-in" stabilisce in particolare la gerarchia dei soggetti che saranno coinvolti nel salvataggio di una banca.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

*Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.*

| CONDIZIONI ECONOMICHE       |                                                       |                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| CARATTERISTICHE DEL VINCOLO | Importo minimo partita vincolata                      | Euro 1.000,00 con multipli di euro 1.000,00                  |
|                             | Durata minima partita vincolata                       | 3 mesi<br>6 mesi<br>12 mesi<br>18 mesi<br>24 mesi<br>36 mesi |
| SPESE FISSE                 | Spese per l'apertura del conto                        | Euro 0,00                                                    |
|                             | Spese annue per conteggio interessi e competenze      | Euro 0,00                                                    |
|                             | Spese fisse per trimestrali tenuta conto              | Euro 0,00                                                    |
| SPESE VARIABILI             | Registrazione singola scrittura per ogni operazione   | Euro 0,00                                                    |
|                             | Spese produzione e invio scalare liquidazione partita | Euro 0,00                                                    |

|                                                                    |                                                                          |                                |           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| REMUNERAZIONE DELLE SOMME VINCOLATE                                | Aliquota ritenuta fiscale                                                | Applicata nella misura vigente |           |
|                                                                    | Liquidazione interessi                                                   | A scadenza vincolo             |           |
|                                                                    | Divisore calcolo interessi                                               | 365 (anno civile)              |           |
|                                                                    | Rimborso del capitale                                                    | A scadenza vincolo             |           |
|                                                                    | Giorni di preavviso per estinzione anticipata                            | 31 giorni                      |           |
|                                                                    | Penale per rimborso anticipato                                           | Euro 0,00                      |           |
| PERIODO DI INDISPONIBILITA' DELLE SOMME                            | Durata vincolo 3, 6 e 12 mesi                                            | 90 giorni                      |           |
|                                                                    | Durata vincolo 18 e 24 mesi                                              | 365 giorni                     |           |
|                                                                    | Durata vincolo 36 mesi                                                   | 540 giorni                     |           |
| TASSO CREDITORE NOMINALE ANNUO                                     | Durata vincolo 3 mesi                                                    | 0,15 %                         |           |
|                                                                    | Durata vincolo 6 mesi                                                    | 2,70 %                         |           |
|                                                                    | Durata vincolo 12 mesi                                                   | 2,40 %                         |           |
|                                                                    | Durata vincolo 18 mesi                                                   | 2,70 %                         |           |
|                                                                    | Durata vincolo 24 mesi                                                   | 2,50 %                         |           |
|                                                                    | Durata vincolo 36 mesi                                                   | 2,30 %                         |           |
| TASSO CREDITORE NOMINALE ANNUO PER PARTITE ESTINTE ANTICIPATAMENTE | Durata vincolo 3 mesi                                                    | Non previsto                   |           |
|                                                                    | Durata vincolo 6 mesi                                                    | 1,35 %                         |           |
|                                                                    | Durata vincolo 12 mesi                                                   | 1,20 %                         |           |
|                                                                    | Durata vincolo 18 mesi                                                   | 1,35 %                         |           |
|                                                                    | Durata vincolo 24 mesi                                                   | 1,25 %                         |           |
|                                                                    | Durata vincolo 36 mesi                                                   | 1,15 %                         |           |
| TRASPARENZA BANCARIA                                               | Spese produzione e invio comunicazioni periodiche <sup>1</sup>           | Cartacee                       | Euro 1,25 |
|                                                                    |                                                                          | Digitali                       | Euro 0,00 |
|                                                                    | Spese produzione e invio comunicazioni relative a modifiche contrattuali | Cartacee                       | Gratuite  |
|                                                                    |                                                                          | Digitali                       | Gratuite  |
|                                                                    | Spese produzione e invio altre comunicazioni <sup>2</sup>                | Cartacee                       | Euro 1,25 |
|                                                                    |                                                                          | Digitali                       | Euro 0,00 |

<sup>1</sup> Nei casi in cui la normativa consente che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

<sup>2</sup> Nei casi in cui la normativa consente che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

## RECESSO E TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

Il cliente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza penalità e senza spese di chiusura del conto, inviando alla Banca una comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. ovvero via PEC o con altro mezzo equivalente, con un preavviso di 31 giorni. Resta inteso che le somme depositate non saranno disponibili sul conto di alimentazione prima che sia decorso il "periodo di indisponibilità".

La Banca ha la facoltà di recedere dal contratto di conto deposito vincolato a partite con un preavviso di due mesi. Il recesso della Banca comporta l'immediato svincolo e liquidazione delle Partite Vincolate in essere sul conto di Alimentazione, con il riconoscimento del tasso creditore nominale annuo pattuito per il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione.

Il recesso dal contratto determina la chiusura del Conto Deposito Vincolato a Partite che sarà effettuata dalla Banca entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di efficacia del recesso se successiva alla scadenza del periodo di indisponibilità e, se precedente, decorso comunque il periodo di indisponibilità.

Il recesso si applica anche nel caso di recesso dal solo Conto di Appoggio, di cui il conto deposito vincolato a partite costituisce servizio accessorio.

Il cliente può chiedere lo svincolo delle somme depositate esercitando il diritto di recesso, ma non può ottenere la disponibilità delle somme medesime prima che sia decorso il periodo di indisponibilità, vale a dire:

- a) per i contratti che prevedono un vincolo pari o inferiore a 12 mesi, prima che siano decorsi 90 giorni dalla costituzione del vincolo;
- b) per i contratti che prevedono un vincolo superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi prima che siano decorsi 365 giorni decorrenti dalla costituzione del vincolo;
- c) per i contratti che prevedono un vincolo superiore a 24 mesi prima che siano decorsi 540 giorni decorrenti dalla costituzione del vincolo.

Esempio – Diritto di recesso – estinzione anticipata del vincolo

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Durata del vincolo                         | 12 mesi    |
| Periodo di indisponibilità                 | 90 giorni  |
| Giorno di esercizio del diritto di recesso | 59° giorno |
| Giorno di disponibilità delle somme        | 91° giorno |

## RECLAMI

Il Cliente che intenda presentare un reclamo dovrà redigerlo in forma scritta ed indirizzarlo alla Funzione deputata alla gestione dei reclami (Funzione di gestione dei reclami) della Banca – "BIAE – Via Tomacelli 107, 00186, Roma".

Il reclamo potrà essere inviato alternativamente con una delle seguenti modalità:

- a) posta ordinaria (si consiglia l'utilizzo della raccomandata con ricevuta di ritorno);
- b) posta elettronica all'indirizzo mail: [reclami@biae.it](mailto:reclami@biae.it);
- c) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: [reclami.biae@postacert.cedacri.it](mailto:reclami.biae@postacert.cedacri.it);
- d) consegna ad una Filiale della Banca, la quale è autorizzata al ritiro del reclamo ed alla successiva trasmissione alla Funzione di gestione dei reclami.

La Banca è tenuta a rispondere al reclamo entro 60 giorni.

Nel caso di reclami relativi a servizi di pagamento la Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate in un termine adeguato e comunque al più tardi entro 15 (quindici) giornate operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 (quindici) giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 35 (trentacinque) giorni o l'eventuale diverso termine tempo per tempo vigente.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Banca fornirà al Cliente le indicazioni concernenti le iniziative che la Banca stessa si impegnerà ad assumere e le relative tempistiche.

Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustrerà in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto e fornirà le necessarie indicazioni circa la possibilità di ricorrere ad organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Qualora la Banca non risponda al reclamo nei termini previsti, oppure se il Cliente non risulti soddisfatto della risposta fornita, quest'ultimo potrà:

- a) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro (ovvero senza limiti di importo quando si chiedi soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it); chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento;
- b) attivare, attraverso il servizio di mediazione offerto dagli organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – l'ADR;
- c) attivare, ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia – una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- d) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. L'arbitrato si può attivare:
  - o quando è previsto nella clausola compromissoria contenuta nel contratto oggetto della controversia;
  - o quando le parti decidono di comune accordo di ricorrere a tale procedura.

Può infatti verificarsi che, nel caso in cui un procedimento di mediazione si concluda senza un accordo, le parti, se vogliono ottenere una decisione in tempi contenuti, possono chiedere al Conciliatore Bancario Finanziario di attivare la procedura di arbitrato. È comunque possibile ricorrere all'arbitrato anche se non si è svolto il procedimento di mediazione.

## GLOSSARIO

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Banca</b>                                | Banca Italiana per l'Ambiente e per l'Energia S.p.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Beneficiario</b>                         | Il Cliente quando è destinatario dei fondi oggetto di un'operazione di pagamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Cliente</b>                              | Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un contratto di conto corrente con la Banca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Cliente al dettaglio</b>                 | I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Compensazione</b>                        | Il modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall'adempimento. Quando tra due soggetti intercorrono rapporti obbligatori reciproci – nel senso che il soggetto creditore in un rapporto è al tempo stesso debitore in un altro rapporto – i due rapporti possono, ricorrendo certe condizioni, estinguersi, in modo totale o parziale, senza bisogno di provvedere ai rispettivi adempimenti, mediante compensazione tra i rispettivi crediti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Consumatore</b>                          | Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Conto Corrente d'Appoggio</b>            | Il conto corrente aperto dal Cliente presso la Banca, utilizzato per il regolamento di ogni addebito e/o accredito connesso con l'operazione di Time Deposit oggetto del Contratto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Cliente non al dettaglio</b>             | Cliente non al dettaglio in quanto Grande Impresa o Piccola e Media Impresa in ragione dei requisiti dimensionali e di fatturato ai sensi della normativa di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Filiale</b>                              | La succursale e qualunque locale della Banca adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, inclusa la filiale digitale quale ambiente virtuale messo a disposizione dalla stessa Banca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Firma congiunta</b>                      | Firma che deve essere apposta sul Contratto da tutte le persone intestatarie del conto corrente d'Appoggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Grande Impresa</b>                       | L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE. Nello specifico, la Grande Impresa è definita come l'impresa con più di 250 o più occupati e un fatturato superiore a 50 milioni di Euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di Euro.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Microimpresa</b>                         | L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attuativo delle misure adottate dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 84, lett. b) della direttiva 2007/64/CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Piccola e Media Impresa</b>              | L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della Direttiva europea 2007/64/CE. Nello specifico, la Piccola Impresa è costituita da imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro; la Media impresa è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio anno non superiore a 43 milioni di Euro. |
| <b>Recesso</b>                              | La facoltà del Cliente e della Banca di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il contratto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Reclamo</b>                              | Ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta alla Banca un dato comportamento o una certa omissione in forma scritta (ad esempio via lettera, pec, e-mail);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sito Internet</b>                        | Il sito internet dedicato al servizio all'indirizzo <a href="http://www.biae.it">www.biae.it</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Supporto durevole</b>                    | Qualsiasi strumento che: i) permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, ii) consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tasso di interesse</b>                   | La misura della remunerazione del capitale espressa in percentuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tecniche di comunicazione a distanza</b> | Tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente, della Banca o di un suo incaricato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TUB</b>                                  | Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia") e successive modificazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |